



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/151/CR07/C6**

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME SUI PROGETTI DI LEGGE C. 1680 -
RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT E
DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO IN
MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE - C. 1425 - DISCIPLINA DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DISPOSIZIONI PER
LA PROMOZIONE DELLA LORO ATTIVITÀ**

Premessa

Le Regioni e le Province autonome pur condividendo l'impianto generale dei due progetti di legge in esame, C. 1680 recante il "riconoscimento della funzione sociale dello sport e delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive" e l'abbinato testo C. 1425 – "Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e disposizioni per la promozione della loro attività", **ritengono opportuno formulare una serie di osservazioni** nel merito dell'articolato dei due testi.

Osservazioni all'Atto Camera n. 1680

Con riferimento all'AC 1680, va colta la positività della proposta normativa che riconosce specificamente, al di fuori dell'ordinamento sportivo, l'associazionismo e il "*volontariato sportivo*". L'Italia, infatti, è ormai l'unico Paese europeo che non vede definito nel proprio ordinamento il fenomeno sportivo come fattore sociale e di crescita civile; la necessità di una legge quadro; un testo unico che detti norme chiare e disponga con certezza "*chi fa cosa*" tra i soggetti che sono coinvolti e caratterizzano la materia attività sportive".

Si osserva tuttavia che il progetto di legge dispone taluni interventi che non trovano adeguata previsione di copertura finanziaria nel disposto dell'articolo 13, quantificata in 20 milioni di euro e che pertanto alcune specifiche disposizioni necessitano di un'attenta riflessione e quantificazione del possibile impatto finanziario.

Art. 2 - Responsabilità per le obbligazioni sociali osservazioni

L'articolo 2, comma 2, prevede che lo statuto contenga necessariamente le tre clausole indicate (lettere a, b e c).

Si evidenzia che ciò potrebbe costituire un problema per tutte le associazioni già costituite e regolarmente registrate. Sarebbe pertanto opportuno verificare la possibilità di attivare “una sorta di sanatoria” o una dilatazione dei tempi per consentire l’opportuno adeguamento, al fine di evitare disagi dovuti alle molteplici richieste di modifica statutaria in un periodo breve.

Andrebbe, inoltre, specificato meglio nell'ambito del concetto di “fondo comune”, la voce “*spesa corrente*” (comma 2 lettera b), che nel mondo associativo può avere delle peculiarità.

Art. 5, comma 1 - Riconoscimento del volontariato sportivo

Sarebbe auspicabile integrare quanto previsto dal comma 1 aggiungendo il seguente inciso «*sono riconosciute come organizzazioni promotrici di volontariato sportivo di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e possono accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura*».

Art. 12 comma 2 lettera e) - Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive

L’art. 12 comma 2 alla lettera e) dispone che il Governo, nell’esercizio della delega, debba assicurare “*l’intervento delle Regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per tutti gli atleti, anche di età superiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche*”.

Si osserva che tale previsione è di rilevante impatto sul bilancio regionale.

Si evidenzia infatti che il numero dei potenziali praticanti attività sportiva non agonistica è molto elevato, trattandosi di attività svolta all’interno di società dilettantistiche da soggetti che vengono tesserati alle varie Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e Discipline Associate. La relativa spesa sanitaria (visita medica più elettrocardiogramma più certificato ed eventuali esami aggiuntivi su motivato aspetto clinico) si prefigura come molto consistente. A maggior ragione se a questa deve essere aggiunta anche la spesa per la certificazione di idoneità sportiva agonistica che attualmente non è LEA e che necessita anche di esami più complessi e costosi quali ad esempio l’elettrocardiogramma sotto sforzo. **Pertanto si ritiene quanto mai necessario che le spese per le attività previste nel progetto di legge sopraccitato debbano avere una specifica copertura economica aggiuntiva a quella attuale.**

Occorrerebbe infatti chiarire con quali risorse le Regioni dovrebbero far fronte all'aumento della spesa sanitaria derivante dalla previsione della gratuità delle visite mediche specifiche per tutti gli atleti "dilettanti".

Servirebbe un'analisi dell'impatto economico da parte del settore regionale competente e soprattutto capire con quali risorse – se specifiche o se all'interno del fondo sanitario regionale – finanziare le maggiori spese che la norma imporrebbe alle Regioni.

La Regione Emilia Romagna, ad esempio, ha stimato in via molto approssimativa i costi, relativi al proprio territorio, sulla base dei dati dei tesserati forniti nel 2014 dal CONI e pervenendo ad un importo plurimilionario. Sulla scorta dei dati forniti dall'Assessorato competente per l'anno 2013, i minori visitati per l'attività sportiva agonistica e non agonistica risultano circa 236.000, i maggiorenni fra i 18 e i 40 anni, 53.000 ca. e quelli superiori ai 40 anni 25.500 per un totale di 314.500 visite. Moltiplicando per un costo base di Euro 45,00 risulterebbe una spesa di 14 milioni di euro.

Si osserva pertanto che i 20 milioni di Euro previsti a decorrere dell'anno 2013 dall'articolo 13 del progetto di legge in esame per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge non appaiono una somma sufficiente per la copertura dei costi delle prestazioni previste dalla lettera e) del comma 2 del citato articolo 12.

Com'è noto, la norma che prevede il riconoscimento di un diritto a favore del cittadino deve individuare anche le corrispondenti risorse, per rendere di fatto "esigibile" tale diritto.

A sostegno di questo principio si è formata peraltro una consolidata giurisprudenza, la quale ha evidenziato che la proposta finanziaria è concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilità di esistenza, pena l'astrattezza e l'inutilità della nozione (Consiglio di Stato, sentenza n. 6489 del 2004).

Problematica aggiuntiva che si sottopone

Le Regioni ritengono opportuno porre in rilievo l'esigenza di introdurre una previsione specifica relativa all'ipotesi di "cessione di Committenza", oggi vietata dal decreto legislativo 163 del 2006, art. 33, comma 3.

Il comma 3 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 dispone che le Amministrazioni pubbliche non possono affidare a soggetti pubblici o privati funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici qualora l'intervento non fosse già previsto nella convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del bene pubblico. La proposta di legge in esame, quindi, potrebbe prevedere il superamento della impossibilità di "cessione di committenza" in favore del gestore che volesse intervenire con risorse proprie. Ciò anche tutela del patrimonio pubblico.

Osservazioni all'Atto Camera n. 1425

Art. 5 comma 2 - (Registro delle associazioni sportive dilettantistiche).

Il disposto di tale articolo ha un aspetto critico molto rilevante per le Regioni.

La norma disciplina, infatti, aspetti rientranti in una materia di competenza legislativa regionale.

La Regione Emilia Romagna ha stabilito ad esempio che le Associazioni sportive del territorio, per poter ottenere contributi debbano essere iscritte al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (art. 4 L.R. 9.12.2002, n. 34 modificato dalla l.r. 30.6.2014, n. 8).

L'istituzione di registri regionali è prevista dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (*Disciplina delle Associazioni di promozione sociale*), il quale, oltre alla previsione dell'istituzione di un registro nazionale, riconosce alle Regioni appunto la funzione della tenuta dei registri delle associazioni su scala regionale.

Il comma 2 dell'articolo 5 in commento, condizionando l'accesso ai contributi pubblici di qualsiasi natura all'iscrizione delle associazioni sportive ad un unico registro presso il CONI, limita fortemente non solo la potestà legislativa regionale in materia, ma anche l'autonomia finanziaria regionale e degli enti locali.

La disposizione dovrebbe, invece, limitarsi a prevedere il requisito dell'iscrizione nel registro del CONI ai fini della concessione dei contributi o altri benefici di carattere statale, lasciando la possibilità alle Regioni e agli enti locali di erogare contributi alle associazioni sportive dilettantistico secondo quanto già previsto dalla disciplina regionale e locale.

Roma, 27 novembre 2014